

Il Decreto Luogotenenziale 24 Giugno N° 902 all'art. 1 dichiara che sono privi di qualsiasi efficacia giuridica le vendite, le cessioni e qualsiasi altro passaggio di proprietà di beni e di diritti immobiliari appartenenti a sudditi dell'Impero austro-ungarico, nonché le cessioni di merci, di aziende e di crediti commerciali e in genere ogni atto tendente a sostituire, nell'originale rapporto giuridico, al Titolare suddito o Ente austro-ungarico, altra persona di diversa nazionalità. Lo stesso Decreto luogotenenziale, nella prima parte del suo articolo 3 dichiara però non applicabili tali disposizioni ai sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana a condizione che essi siano autorizzati all'atto che intendano compiere da uno speciale Decreto del Ministero dell'Interno.

Il Decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915 dispone ancora all'Art. 2 che durante il periodo della guerra nessun suddito, Ente o Società Commerciale dell'Impero austro-ungarico, avente ivi la sua residenza o sede, potrà intentare o proseguire istanze, azioni, atti e procedure in materia civile, commerciale o amministrativa avanti a qualsiasi giurisdizione del Regno e delle Colonie, anche in sede non contenziosa; ne potrà fare trascrizioni o iscrizioni ipotecarie. Nella seconda parte dell'Art. 3 dello stesso Decreto si stabilisce però che la disposizione dell'art. 2 non si applica ai sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana, quando tale loro qualità risulti da un certificato del Ministero dell'Interno.

Ora, in base al Decreto suddetto del 24 Giugno 1915, tra fine Aprile u.s. e Maggio corrente, le "Assicurazioni Generali" e la "Riunione Adriatica di Sicurtà", compagnie di assicurazione austro-ungarica, che avevano Sede Centrale



4

a Trieste, hanno fatto domanda all'On. Ministro dell'interno di ottenere il certificato di nazionalità italiana, preveduto dall'Art. 3 del Decreto stesso.

Evidentemente, i rappresentanti delle Sedi Italiane di dette Compagnie (Venezia per le "Assicurazioni Generali" e Milano per la "Riunione Adriatica di Sicurtà") debbono avere motivate le loro domande per ragioni di funzionamento delle rispettive aziende, più specialmente per rimuovere qualsiasi eccezione in fatto di azioni o procedure in materia civile, commerciale o amministrativa nei confronti della loro clientela: eccezione che qualche loro assicurato avrebbe potuto sollevare, in virtù appunto dell'art. 2 del Decreto di cui si tratta, per non essere costretto giudizialmente a pagare, ad esempio, qualche premio annuo di assicurazione Incendi.

Evidentemente, il Ministero dell'Interno, senza approfondire la questione e senza prendere alcun accordo col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (che ha la sorveglianza sulle Imprese di assicurazione in genere, e che, per le Imprese Estere, aveva promesso il Decreto Luogotenenziale 29 luglio N° 1167), si è prestato a rilasciare il chiesto certificato, che, per le "Assicurazioni Generali", risulta in copia conforme qui allegato.

Evidentemente il certificato dice che la Compagnia "Assicurazioni Generali" è di nazionalità italiana, a norma ed agli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Decreto Luogotenenziale 24 Giugno 1915 e cioè semplicemente per permettere, in via eccezionale, alla suddetta Compagnia, durante il periodo della guerra, di intentare o proseguire istanze, azioni, atti, o procedure ecc. Ma non è mai vero che tale dichiarazione di nazionalità italiana - a effetti limitati e cir

coscritti- è in aperto contrasto con la realtà delle cose, che risulta chiara dai bilanci delle stesse Compagnie di assicurazione, dalle pubblicazioni ufficiali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione Generale del Credito e della Previdenza) e da tutti i provvedimenti che il R. Governo ha preso in esecuzione al Decreto Luogotenenziale N° 1167,29 Luglio 1915, nei riguardi delle Imprese di assicurazione estere, provvedimento di cui lo stesso On. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha dato conto alla Camera dei Deputati nel suo discorso del 12 Aprile in sede di Bilancio.

Ma non solamente il certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno è in aperto contrasto con la realtà dei fatti e coi documenti ufficiali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ma è d'uopo rilevare che la concessione di tale certificato può anche pregiudicare quei provvedimenti che il R. Governo intendesse o dovesse ancora prendere nei riguardi delle suddette due Compagnie di assicurazione, per tutelare gli interessi nazionali.

Risulta pertanto non solo opportuno, ma necessario che la grave questione venga prontamente discussa e chiarita.



26 APRILE 1916

Veduta la domanda dei Signori CAV. MARCO BESSO Senatore
Conte Niccolò PADAPOPOLI ed Avv. GIUSEPPE LUZZATTO i primi
due direttori ed il terzo direttore Segretario delle Assicu-
razioni Generali di Venezia diretta ad ottenere a favore del
la predetta compagnia il certificato di nazionalità Italiana
di cui all'art. 3° Comma 2 - del Decreto Luogotenenziale 24
Giugno u.s. N° 902 - per gli effetti di cui al presente
art. 2 del citato Decreto.

Avute le occorrenti informazioni

certifica

A norma ed agli effetti del combinato disposto degli art.
2 e 3 del suddetto Decreto Luogotenenziale 24 Giugno u.s.
n° 902- che la compagnia delle Assicurazioni Generali è di na
zionalità Italiana.

ROMA 26 APRILE 1916

p. IL MINISTERO

" Firmato illeggibile "